

I nuovi chiarimenti dell'INAIL sugli infortuni in itinere: anche gli infortuni avvenuti accompagnando i figli a scuola potranno essere indennizzati

Fabio Paladini - Avvocato

Oggetto del presente contributo è l'analisi dei recenti chiarimenti dell'INAIL in materia di infortunio in itinere con specifico riferimento a quegli eventi occorsi al lavoratore nel tragitto casa-lavoro, interrotto o deviato per accompagnare il proprio figlio a scuola.

Acquisito il parere dell'Avvocatura generale, l'INAIL, con la Circolare numero 62 del 18 dicembre 2014, ha precisato che l'incidente occorso al lavoratore nel tragitto casa-lavoro, interrotto o deviato per accompagnare il proprio figlio a scuola, potrà essere ammesso alla tutela assicurativa dell'INAIL

L'art. 12 del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 prevede l'esclusione della tutela dell'infortunio in itinere nel caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate. L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti.

L'INAIL, con le "Linee guida per la trattazione dei casi di infortuni in itinere" del 4 maggio 1998, aveva escluso che gli infortuni occorsi durante le soste effettuate dai genitori per accompagnare i figli a scuola rientrassero nella copertura assicurativa.

Tuttavia, come precisato nella Nota di Istruzioni del 15 marzo 2000, l'Istituto aveva precisato che avrebbe comunque sempre fatto ai principi della giurisprudenza della Corte di Cassazione.

Tutto ciò considerato, acquisito il parere dell'Avvocatura generale, l'INAIL, con la Circolare numero 62 del 18 dicembre 2014, ha precisato che l'incidente occorso al lavoratore nel tragitto casa-lavoro, interrotto o deviato per accompagnare il proprio figlio a scuola, potrà essere ammesso alla tutela assicurativa dell'INAIL per gli infortuni in itinere, previa verifica della necessità dell'uso del mezzo privato.

I nuovi principi affermati dall'INAIL

I nuovi principi affermati dall'Istituto prendono atto dell'orientamento univoco della Cassazione sulla necessità di valutare le esigenze familiari al fine di riconoscere o meno la possibilità di indennizzare questo tipo di infortuni.

Infatti, successivamente all'emanazione delle citate "Linee guida", la Suprema Corte ha più volte evidenziato che per verificare se la scelta della deviazione del percorso casa-lavoro e viceversa, nonché dell'uso del mezzo privato da parte del lavoratore sia necessitata, si deve fare riferimento agli "standards comportamentali esistenti nella società civile e rispondenti ad esigenze tutelate dall'ordinamento, quali un più intenso legame con la comunità familiare" (Cfr. Cass. 10750/2001).

Sempre in tema di infortunio in itinere, la Cassazione ha ritenuto che "non possono farsi rientrare nel rischio coperto dalle garanzie previste dalla normativa sugli infortuni sul lavoro situazioni che senza rivestire il carattere della necessità - perché volte a conciliare in un'ottica di bilanciamento di interessi le esigenze del lavoro con quelle familiari proprie del lavoratore - rispondano, invece, ad aspettative che, seppure legittime, non assumono uno spessore sociale tale da giustificare un intervento a carattere solidaristico a carico della collettività" (Cfr. Cass. 17167/2006).

La stessa giurisprudenza ha, inoltre, affermato che "l'infortunio intanto è indennizzabile in quanto il lavoratore non abbia aggravato il rischio senza necessità, circostanza che può essere riferita sia alla maggiore difficoltà di raggiungere il posto di lavoro mediante mezzi pubblici, sia ad esigenze di tutela della vita familiare del soggetto" (Cfr. Cass. 6211/2008).

L'infortunio è indennizzabile in quanto il lavoratore non abbia aggravato il rischio senza necessità, circostanza che può essere riferita sia alla maggiore difficoltà di raggiungere il posto di lavoro mediante mezzi pubblici, sia ad esigenze di tutela della vita familiare del soggetto